



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Atti di culto islamici ed innovazione tecnologica. Zakat, blockchain e trasparenza finanziaria.

VASCO FRONZONI

SOMMARIO: 1. *Solidarietà islamica e atti di culto* – 2. *Distrazione del gettito della tassazione religiosa per fini illeciti* – 3. *La tecnologia blockchain come opportunità per la finanza islamica* – 4. *Blockchain e zakat*

1. Solidarietà islamica e atti di culto

Il principio solidaristico costituisce un elemento cardine di tutta la società musulmana, basilare come l'etica buddista della compassione e il comandamento cristiano dell'amore per il prossimo¹.

Per i musulmani, le pratiche di solidarietà e gli atti filantropici non toccano soltanto un'attitudine sociale ma costituiscono un elemento essenziale della pratica religiosa. Numerosi sono i riferimenti sharaitici indirizzati all'azione umanitaria, sia di natura obbligatoria che raccomandata, indirizzati sia nei confronti dei credenti che in quelli dei non musulmani.

Com'è noto, nell'islam la fratellanza di fede ha rimpiazzato gli antichi legami clanici, tribali, di razza e di discendenza che esistevano nell'epoca pagana “*Perchè i credenti son tutti fratelli*” (Cor XLIX, 10)². Questa comunanza ha fatto dei musulmani una comunità nuova, solida e prospera, che al suo interno ha sviluppato in maniera forte il senso di appartenenza. Tali sentimenti di reciprocità hanno per effetto una solidarietà spirituale e materiale il cui scopo è quello di aiutare e tutelare i correligionari e di consolidare e conservare la vicinanza tra di essi: “*..aiutatevi l'un l'altro a praticare la pietà..*” (Cor V, 2).

Per assicurare la coesione e l'accordo tra i musulmani anche da un punto

¹ HANS KUNG, *Islam: passato, presente e futuro*, Rizzoli, Milano, 2005, p. 685.

² Per tutte le citazioni del Corano, per il testo arabo si fa riferimento all'edizione rivista ed editata dalla Presidenza generale della Direzione delle Ricerche scientifiche islamiche, dell'Ifta, della Predicazione e dell'Orientamento religioso del Regno di Arabia Saudita, al-Madinat al-Munawwarah (Medina), 1351 H. (1932) mentre, per il testo in italiano, ci si riferisce a ALBERTO VENTURA (a cura di), IDA ZILIO GRANDI (tradotto da), *Il Corano*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2010.

di vista sostanziale, l'islam si è preoccupato di garantire per i credenti una solidarietà materiale. Se nella società musulmana si trova un individuo debole che versa in uno stato di povertà o di indigenza, la particolare concezione della giustizia egualitaria impone che l'attenzione sia posta sul bisognoso, affinché gli siano garantiti cibo, vestiti, medicinali, assistenza, ospitalità. In effetti, il principio di uguaglianza è fortemente sentito nell'islam e l'intera società deve prendersi cura degli altri, del loro benessere spirituale, della loro condizione materiale, dei bisogni individuali e del loro bene collettivo o sociale. Infatti, aiutare il prossimo rappresenta una regola basilare di condotta nel modo di vita islamico: *“Adorate dunque Iddio e non associategli cosa alcuna, e ai genitori fate del bene, e ai parenti e agli orfani e ai poveri e al vicino che v'è parente e al vicino che v'è estraneo e al compagno di viaggio e a viandante e allo schiavo, poiché Dio non ama chi è superbo e vanesio”* (Cor IV, 36). La funzione primaria delle attività altruistiche nell'Islam consiste quindi nel realizzare una equa distribuzione delle entrate e della ricchezza in diverse maniere, mediante elargizioni dirette dal ricco al povero, con progetti di assistenza per i disagiati e di programmi per lo sviluppo della comunità, ovvero tramite interventi mirati che consentano al povero di rendersi più autonomo sul piano economico³.

Numerosi sono i versetti del Corano che sollecitano i musulmani a fare atti di carità e a condividere i propri beni donando una “decima”, tra i quali vanno ricordati: *“eseguite la preghiera, pagate la decima”* (Cor II, 43); *“O voi che credete donate delle cose buone che avete guadagnato”* Cor II, 267); *“Qualsiasi cosa diate in elemosina o qualsiasi voto facciate, Dio lo sa”* (Cor II, 270); *“Se le elemosine le farete pubblicamente, buona cosa è questa; ma se le farete in segreto dando dei vostri beni ai poveri, questa è cosa migliore e per voi servirà d'espiazione per le vostre colpe”* (Cor II, 271); *“(…) quel che donerete di bene sarà a vostro vantaggio (…) dovete donare soltanto per desiderio del volto di Dio”* (Cor II, 272); *“In verità coloro che credono ed operano il bene, che compiono la preghiera, e pagano la decima, avranno la loro ricompensa presso il Signore”* (Cor II, 277); *“E dà al consanguineo il suo diritto e al povero ancora e al viandante”* (Cor XXX, 38) *“i quali compiono la preghiera e danno la decima e nel mondo dell'oltre credono di ferma fede”* (Cor XXXI, 4); *“e quei che ciberan per amor suo il meschino e il prigioniero e l'orfano”* (Cor LXXVI, 8). Il Libro sacro incoraggia i più facoltosi a contribuire al benessere della società assistendo i poveri, con gentilezza e senza insulti,

³ In tal senso MOHAMED ARIFF, *La raccolta delle risorse attraverso il volontariato islamico nel Sud-est Asiatico*, in ANDREA PACINI (a cura di), *Tasse religiose e filantropia nell'islam del Sud est asiatico*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, p. 23.

elargendo senza lesinare e con spirito sincero e non farisaico “Una parola gentile e di perdono è meglio di un’elemosina seguita da offesa (...) O voi che credete, non rovinare le vostre elemosine rinfacciandole e offendendo, come colui che dona i suoi beni per farsi vedere dalla gente” (Cor II, 263-264).

Tra le risorse primarie che producono un gettito per finalità filantropiche, vanno annoverate quelle contribuzioni che ricadono sui soggetti che vivono nella *dar al-islam*, vale a dire i protetti e i musulmani. Sui *dhimmiyun* gravita la tassa di capitazione (*gizya*), mentre ogni musulmano è tenuto a corrispondere la *zakat*, concepita come contribuzione religiosa ed anche come elemosina legale⁴.

Quest’ultima, com’è noto, è una imposta obbligatoria che deve essere versata da tutti i musulmani puberi e sani di mente che abbiano realizzato redditi finanziari prodotti nell’anno lunare di riferimento, tali da oltrepassare il *nisab*, una soglia minima imponibile, rappresentata da 20 *dinar* d’oro ovvero 200 *dihram* d’argento. Vengono tassati con una aliquota del 2,5 % circa, tutti i beni che producono ricchezza o che derivano da attività produttive, come i depositi in denaro su conti correnti bancari, l’oro, l’argento, le merci di scambio destinate ad attività commerciali, i capi di bestiame, il raccolto, le miniere, il bottino di guerra, un tesoro nascosto. Viceversa, tutti i beni che non producono ricchezza come ad esempio gli utensili, l’abbigliamento, il cibo, i mobili e la propria casa non vanno inclusi nel gettito⁵.

Per ben comprendere il rilievo che la *zakat* riveste nella società islamica, essa deve essere opportunamente inquadrata tra gli atti di culto o *ibadat*, vale a dire tra i pilastri dell’islam, con la conseguenza che, oltre al valore assistenzialistico-sociale, è ben evidente la sua obbligatorietà giuridica e la sua importanza religiosa. Ed infatti, in quanto obbligazione legale, va rimarcato come, nella organizzazione istituzionale dello Stato islamico, tra i doveri dei governati c’è anche quello del versamento della elemosina legale ed è compito dello Stato raccoglierla e distribuirla. In quanto precetto religioso, va colto il senso intrinseco della *zakat* racchiuso nel testo coranico “Preleva sulle loro ricchezze una decima per purificarli e mondarli” (Cor. IX, 103); “Prospererà chi si purificherà” (Cor. LXXXVII, 14). Il ruolo purificatore della *zakat*, elemosina legale, oltre che dal suo proprio senso semantico, è evidenziato dal fatto che il credente, dopo aver calcolato lui stesso l’ammontare del suo

⁴ La letteratura sulla *zakat* è vastissima. Per una introduzione all’argomento, si rimanda a ARON ZYSOW, *sub voce* “Zakat”, in *The Encyclopaedia of Islam*, Brill, Leiden, XI, 2002, p. 406 ss.

⁵ Sull’ammontare della soglia minima imponibile per le diverse categorie di beni soggetti a tassazione, si veda ABDUL RAHMAN PASQUINI, *Islam: Rito d’adorazione e imposta coranica*, Quaderni islamici, Edizioni del Calamo, Milano, 2002, p. 75 ss.

reddito imponibile, non esita a versare il suo obolo per scopi pii ed edificatori, rendendo così puri i beni che gli restano⁶. L'imposta, quindi, deve essere pagata per purificare la ricchezza che oltrepassi il *nisab*. Il Corano prevede otto categorie di *asnaf*, i destinatari e beneficiari dell'elemosina legale, ma tace sulla percentuale spettante a ciascun legittimato: “*Perché il frutto delle Decime e delle elemosine appartiene ai poveri e ai bisognosi e agli incaricati di raccoglierle, e a quelli di cui ci siam conciliati il cuore, e così anche per riscattar gli schiavi e i debitori, e per la lotta sulla via di Dio e pel viandante*” (Cor. IX, 60).

Gli *ahadith* esplicitano il principio talvolta in modo da fungere come esempio: “*I primi ad entrare in paradiso sono coloro i quali compiono opere pie*”⁷, talaltra con tono imperativo: “*liberate i prigionieri, date da mangiare agli affamati e curate gli ammalati*”⁸. Per il fedele, compiere un atto di solidarietà è un modo di avvicinarsi ad Allah, di espiare i suoi peccati e di meritare il paradiso. Non si può essere veri credenti se non si va in soccorso dei bisognosi, poiché per il musulmano la solidarietà è un atto indissolubile dall'essere pii⁹.

Storicamente, nei primi anni della nascita e dello sviluppo della comunità islamica, nel corso della *higra* da Mecca a Medina (necessitata dalle persecuzioni nei confronti della neonata comunità musulmana), i *muhagirun* (i fedeli emigrati) poterono sopravvivere proprio grazie all'aiuto degli *ansar*, gli ausiliari medinesi. È a partire da allora che si è strutturato il concetto di sostegno, di aiuto reciproco, del potersi sentire fratelli (nella fede, ma anche da un punto di vista pragmatico) indipendentemente dal luogo ove ci si ritrova, sotto forma di obbligatorietà di un intervento caritatevole in favore di chi versa in condizione di tutela, ma con intento non tanto rivolto ad un comportamento pio quanto per consentire all'emarginato un reinserimento nel circuito produttivo. Emblematica in tal senso è la istituzionalizzazione della finalità solidale ed assistenziale¹⁰ attraverso il *waqf*, la fondazione pia, importante sia da un punto

⁶ Sul ruolo e sul valore purificante della *zakat*, si veda PATRICIA HIDIROGLOU, *Acqua divina. Miti, riti, simboli*, Edizioni Mediterranee, Roma, 2007, p. 127 ss.

⁷ AL-BUKHARI, *Al-Gami' al-Sahih*, IV, Krehl, Leyda, 1862-1908, p. 73.

⁸ *Ibidem*, p. 90.

⁹ JAMAL KRAFESS, *L'influence de la religion musulmane dans l'aide humanitaire*, in *Revue Internationale de la Croix Rouge*, 87, 2005, p. 336. Cfr. inoltre MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, nel vol. ANTONIO FUCILLO (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 21-40; EAD., *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 16 luglio 2012 e in *Diritto e Religioni*, 1, 2012, pp. 187-194.

¹⁰ Le fondazioni pie si occupano di garantire tutta una serie di servizi pubblici, dalla costruzione di moschee, ospedali, mense, bagni, strade, scavi di pozzi ecc. e costituiscono, allo stesso tempo, una realtà legale, religiosa e sociale. Per approfondimenti, GIORGIO VERCELLIN, *Istituzioni del mondo*

di vista prettamente religioso che sotto l'aspetto sociale, che si impegna a gestire proprietà e beni immobili, sulla falsariga dei *trusts* o delle *foundations* del mondo anglosassone¹¹.

2. Distrazione del gettito della tassazione religiosa per fini illeciti

Il credente per donare la sua tassa religiosa può optare fra diverse strade. O individua personalmente il destinatario e la finalità filantropica e si occupa di donare o far arrivare i fondi direttamente al designato, ovvero lo fa per interposta persona, consegnando la propria “decima” all'imam del quartiere, oppure affidando le somme alle fondazioni pie, quasi sempre con un vincolo di destinazione.

Nei Paesi islamici pagare la *zakat* è una attività alquanto semplice che, viceversa, spesso si complica quando i musulmani si trovano in contesti a maggioranza non islamica. In tali ambiti, scegliere direttamente il beneficiario della propria attività munifica diventa alquanto difficile, quando non impossibile, in quanto non sempre si riesce ad interagire con facilità con i propri correligionari né è detto che si conoscono le necessità della comunità confessionale locale. Sempre più spesso, dunque, il credente si affida ad intermediari, confidando nei loro buoni uffici affinché il danaro risparmiato possa essere utilizzato con modalità edificanti e per scopi religiosi, proprio come prescrive l'atto di culto¹².

Tuttavia, la storia recente e la cronaca giudiziaria hanno mostrato come, talvolta, succede che il credente paghi la *zakat* con intento pio ma che la sua devozione venga poi svilita ed annullata dall'attività di interlocutori che si propongono di collettare i fondi per le destinazioni culturali, ma che poi reimpiegano il gettito in traffici illeciti, legati essenzialmente al finanziamento di attività terroristiche internazionali.

Esiste una apparente motivazione teologica che viene utilizzata dalla corrente fondamentalista per legittimare l'uso dei fondi della tassazione religiosa per scopi terroristici. Interpretando in maniera anomala e strumentale la norma coranica, infatti, gli ideologi delle idee fondamentaliste asseriscono che combattere “*fi sabil Allah*” secondo il versetto 60 della sura IX significa

musulmano, Einaudi, Torino, 1996.

¹¹ ANTONIO D'EMILIA, *Scritti di Diritto islamico*, I.P.O., Roma, 1976, p. 237 ss.

¹² Tra i maggiori in Italia, la società Islamic Relief. Per maggiori informazioni, cfr. l'indirizzo: <https://www.islamic-relief.it>.

eliminare fisicamente tutti i non musulmani, che sono nemici della vera fede¹³.

Come è noto, il rischio ermeneutico non è rimasto a livello teorico ma si è calato nella realtà. Sul piano internazionale, ha fatto da apripista il discusso caso della banca saudita Raji Bank, che venne accusata di favorire e finanziare il terrorismo sedicente “islamico” e gli attentatori dell’11 settembre 2001¹⁴. Da allora, la casistica giudiziaria è proliferata ed ha toccato anche il territorio unionistico, come testimoniano paradigmaticamente i casi delle reti terroristiche facenti capo a Mohamed Ghaleb Kalag ed al cd. “*Mullah Krykar*”¹⁵. Le vicende hanno interessato anche l’Italia, dove sono state portate a termine non poche operazioni di polizia giudiziaria con processi talvolta ancora in corso. Basti citare l’operazione nota come “*Araba Fenice*”, che consentì di scoprire un flusso da settanta milioni di euro riferibili a soggetti in contatto con Hezbollah e vicini a organizzazioni terroristiche, che eludevano la tracciabilità finanziaria dei proventi della tassazione religiosa¹⁶. Il mezzo attraverso il quale si persegue il reimpiego passa spesso attraverso il ricorso ai diffusissimi sportelli di *money transfer* ovvero agli strumenti del *hawala*, una cessione del debito fiduciaria che comporta lo spostamento di danaro tramite anticipazioni e pagamenti successivi o mediante compensazione di debiti e crediti, o del *suftaga* ovvero una cambiale in denaro emessa allo scopo di evitare i rischi del trasporto¹⁷. Il fenomeno è noto anche alla Banca d’Italia, che ha potuto constatare come i flussi di finanziamento al terrorismo, specie nel caso delle piccole organizzazioni locali o di soggetti che agiscono singolarmente, sono difficili da intercettare in quanto spesso vengono canalizzati al di fuori del circuito finanziario legale, risultano di importo contenuto e possono trarre origine da attività economiche di per sé lecite, come appunto risulta il gettito della tassa religiosa¹⁸.

¹³ CIRO RE, VASCO FRONZONI, *La zakat nel diritto islamico e i flussi economici nel finanziamento del terrorismo, alla luce del D. Lgs. 54/2009*, in *Intuslegere*, 2009, p. 12.

¹⁴ U.S. *Vulnerabilities to Money laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC history*, U.S. Government Printing Office, Washington, 1, 2002, p. 401 ss.

¹⁵ VASCO FRONZONI, *L’islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 301 e 304.

¹⁶ PELLEGRINO COSTA, SARA BARTOLUCCI, *Money Dirtying nel finanziamento al terrorismo: Follow the money. Strategie di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale*, in *Sicurezza e Giustizia*, 3, 2018, p. 10.

¹⁷ JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, p. 83. Cfr. inoltre MARIA D’ARIENZO, *L’economia islamica nella globalizzazione dei mercati*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 517-538, specialmente p. 531 ss.; EAD., *La contrattualistica islamica in un’economia globalizzata*, in ANTONINO MANTINEO, STEFANO MONTESANO (a cura di), *L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti. Atti del Campus di Studio IUS/11 (Stilo, 18-21 maggio 2016)*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, pp. 123-152, in particolare p. 142 ss.; EAD., *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L’inclusione giuridica delle diversità*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2018, p. 118 ss.

¹⁸ Cfr. il sito: <http://www.ilssole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-24/quei-money-transfer>

Il raggiramento degli scopi pii e la distrazione del danaro provento della *zakat* attraverso il suo reimpiego per il finanziamento del terrorismo internazionale sedicente islamico è stato cristallizzato anche in un noto romanzo, dal quale è poi nata una celebre pellicola cinematografica¹⁹.

3. La tecnologia blockchain come opportunità per la finanza islamica

Per salvaguardare i fedeli musulmani nelle loro intenzioni pie e nel poter vedere i risultati della loro donazione messi a frutto in maniera virtuosa, interviene la tecnologia.

La *blockchain management system* (BMS) è una tecnologia informatica nata essenzialmente per condurre transazioni *online* senza dover fare ricorso agli istituti di credito, ma attraverso scambi diretti, ancorché immateriali. Tecnicamente, l'utente A può trasferire dal suo conto al conto dell'utente B un qualsiasi valore, firmando la transazione attraverso una chiave crittografica e B, all'occorrenza, può trasferire al conto di C l'importo o parte di esso, e così via, il tutto senza che vi sia un trasferimento fisico di beni o utilità. La catena si caratterizza per la sua trasparenza e verificabilità da parte di tutti coloro che partecipano al *network* e, dunque, risulta oltremodo interessante per l'etichettatura la memorizzazione e la tracciabilità di qualunque cosa abbia un valore e che si voglia trasferire "*peer to peer*" attraverso la rete. Nonostante questa trasparenza, che consente di accedere e verificare tutta la catena, la *privacy* è comunque garantita poiché non vengono rese note le varie identità dei titolari dei *block* che partecipano alla *chain*, ma queste sono espresse in codici alfanumerici elaborati da un algoritmo, riportati in un registro che diventa uguale per tutti ed accessibile. I codici dei blocchi non sono quindi direttamente riconducibili alle identità dei soggetti titolari dei conti. Inoltre, il valore aggiunto è costituito dal fatto che i partecipanti alla catena possono anche fungere da validatori delle identità (sebbene espresse non nominativamente) e della firma degli utenti dei *block* precedenti e, quindi, contribuire ad attestare la correttezza della transazione stessa²⁰.

Le monete virtuali, e segnatamente i *bitcoin* sono stati uno dei primi prodotti ad essere performati attraverso la tecnologia *blockchain*, proprio in virtù della possibile tracciabilità della catena di trasmissione, dal venditore al primo

che-alimentano-casseterrorismoislamico-164419.

¹⁹ JOHN LE CARRÉ, *A most wanted man*, Hodder & Stoughton, London, 2008, trasposto al cinema con un omonimo film dal regista Anton Corbijn nel 2014.

²⁰ Per approfondimenti, tra altri, ROBERTO GARAVAGLIA, *Tutto su Blockchain*, Hoepli, Milano, 2018.

prenditore e fino all'ultimo acquirente. La compatibilità sharaitica dei *bitcoin*, delle valute virtuali e, più in generale, della tecnologia *blockchain* è stata oggetto di importanti dibattiti dottrinari, peraltro *in progress*, con pronunce anche autorevoli, come nel caso di una *fatwa* emessa dallo *Shaykh* di Al-Azhar nel gennaio 2018, e altisonanti consulenze in termini di *compliance* islamica²¹.

Com'è noto, nell'atavica differenziazione metodica tra i commerci speculativi del mondo non islamico e i valori etici della finanza islamica, vi è un profondo divario, che trova il suo limite proprio nella componente etico-religiosa che deve guidare i credenti nella condotta dei loro affari. Obiettivo dell'Islam è quello di rendere la società virtuosa, eticamente orientata ed, anche, produttiva. Dunque, tra i principi fondanti della finanza islamica troviamo soprattutto il divieto di prendere o ricevere interessi, lo scopo sociale ed etico del capitale utilizzato, il divieto di ingaggiarsi con commerci illeciti (alcol, gioco d'azzardo, droghe o simili), il divieto di transazioni che comportino una speculazione o un'alea.

In particolare, affinché le transazioni commerciali siano lecite, la *shari'a* richiede certezza circa l'oggetto del contratto, l'individuabilità del bene e la sua proprietà, unitamente ad assenza di rischi e non applicazione di tassi di interesse. Tutte caratteristiche che rendono in prima battuta la finanza islamica poco attrattiva per il mondo degli affari occidentale. Attraverso la tecnologia *blockchain* la tendenza può essere invertita e può essere sollecitato interesse per i prodotti finanziari islamici anche nel mondo occidentale, oltre che per gli utenti musulmani, in ragione della sharaiticità del sistema.

Un esempio è dato dal grande interesse che i mercati finanziari occidentali rivolgono ai *sukuk*, equiparabili a delle certificazioni obbligazionarie conformi alla *shari'a*²². Si tratta dell'acquisizione da parte degli investitori di un certificato di un emittente, il quale utilizza il danaro per la vendita del certificato investendolo in un'attività reale (che può essere l'acquisto di un immobile o anche l'esercizio di impresa), riscuotendo i profitti generati dall'investimento effettuato. Gli investitori guadagnano quando l'attività, aumentata nel frattempo di valore, viene venduta. Non vi è per l'investitore la sola restituzione del capitale investito accompagnata da una remunerazione a titolo di interesse, azione proibita, ma la piena condivisione dei rischi e dei profitti tra creditore

²¹ VASCO FRONZONI, *Il bitcoin è halal? Una visione islamicamente orientata sulle valute virtuali*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, p. 545 ss.

²² HOSSEIN ASKARI, ZAMIR IQBAL, ABBAS MIRAKHOR, *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*, John Wiley & Sons, Singapore, 2009, *passim*; MARIA D'ARIENZO, *L'economia islamica nella globalizzazione dei mercati*, cit., p. 533; EAD., *La contrattualistica islamica in un'economia globalizzata*, cit., p. 145 ss.

e debitore, in modo che siano presi in considerazione solo investimenti potenzialmente validi.

Anche l'Italia ha manifestato grande interesse per i prodotti di finanza islamica, arrivando a portare in discussione una proposta di legge, poi accantonata per l'avvicendamento della Legislatura²³.

Un nuovo prodotto collegato alla tecnologia *blockchain* che può risultare appetibile al mondo della finanza islamica e al pubblico dei credenti è rappresentato dagli *smart contracts*. Questi contratti ospitano clausole contrattuali in protocolli informatici gestiti da *software* e sono detti intelligenti poiché si eseguono *automaticamente, sulla base di determinate condizioni predeterminate dalle parti*. L'automazione è gestita dalla *blockchain* ed essi rappresentano un notevole metodo per assicurare la *shari'a compliance* di un prodotto o di un servizio, consentendo l'integrazione nella *blockchain* di eventuali termini e condizioni negoziali di portata confessionale. A mero titolo di esempio, la *shari'a*, considera illecite le clausole contrattuali che producono un indebito arricchimento da parte di un contraente in danno di terzi. Così, nei contratti di finanziamento, è clausola illecita quella che prevede a carico del debitore inadempiente penali o interessi di mora. Attraverso la tecnologia BMS applicata ai contratti intelligenti vi sarà una automazione nell'applicazione delle clausole sharaitiche senza possibili sviamenti. Un risvolto pratico viene fornito dalla possibilità che hanno le banche islamiche di scongiurare il rapido aumento dei tassi di interesse veicolati nel sistema finanziario tradizionale, applicando queste forme contrattuali, che risultano utili anche a ridurre le incertezze e le speculazioni proprie delle contrattazioni delle banche tradizionali, poiché la catena assicura la rapida esecutività delle clausole sharaitiche immesse in sede di sottoscrizione. Il negozio risulta così perfettamente in linea con la regola coranica, che richiede la inequivocabilità dei contratti prevedendo la forma scritta per tutte le obbligazioni assunte: "*O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa, mettetelo per iscritto; che uno scriba, tra di voi, lo metta per iscritto, secondo giustizia...*" (Cor II, 282). Vi è infatti certezza dell'esecuzione degli obblighi contrattuali, visibili a tutti i partecipanti della rete, trasparenza delle obbligazioni in quanto preimpostate e quindi note a tutti, impossibilità di modificare o annullare il contratto in corso d'opera, superare la possibile diffidenza contrattuale per la controparte sostituendo la fiducia tradizionalmente riposta negli intermediari con quella riposta nel sistema di *blockchain*²⁴.

²³ XVII Legislatura, proposta di legge n. 4453 intitolata "*Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica*". Sul punto, in dottrina, cfr. MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, cit., p. 131 ss.

²⁴ HUSSEIN ELASRAG, *Blockchains for Islamic finance: Obstacles & Challenges*, in *Munich Personal*

4. *Blockchain e zakat*

Un ultimo settore della finanza islamica che sta grandemente beneficiando della tecnologia BMS è costituito dalla *zakat*, in quanto fornisce trasparenza e certezza sulla raccolta, promozione e distribuzione dell'elemosina legale. Infatti, non sempre gli esattori della tassa, siano stati essi privati o fondazioni come ad esempio gli *awqaf*, hanno mostrato diligenza e rettitudine nel modo di amministrare il gettito della *zakat* e redistribuirlo alle otto categorie di destinatari. Addirittura, in certi frangenti, i fondi donati inconsapevolmente dai credenti sono finiti nelle maglie del finanziamento terroristico.

A scongiurare ogni rischio, la *blockchain* rende il processo tracciabile, verificabile e immutabile, a beneficio della tenuta del sistema ed a pacificazione degli animi dei credenti, che donano nella consapevolezza che l'intenzione pia riceverà il giusto approdo. Ed infatti sono ormai molte le organizzazioni che utilizzano la tecnologia BMS per la *zakat*, soprattutto nel sud est asiatico, attivando i pagamenti in criptovalute²⁵, riconvertendole in danaro corrente e andando ad eseguire le attività di beneficenza, che potranno essere controllate da tutti. Ci sono anche enti che hanno sviluppato delle applicazioni per facilitare il pagamento, consentendo ai musulmani di selezionare la loro scuola giuridica di riferimento e l'iniziativa benefica che vogliono supportare con la donazione, come ad esempio se per iniziative in campo idrico, sanitario, di istruzione o altro, con la possibilità di andare a verificare, a valle e nel tempo, la resa del progetto che si è scelto di appoggiare e come sono stati spesi i soldi donati²⁶.

La trasparenza nella destinazione degli investimenti e la possibilità di poter controllare con certezza e in tempo reale il percorso e la tracciabilità delle singole transazioni poste in essere non solo rappresenta un determinante strumento di prevenzione contro il finanziamento illecito del terrorismo internazionale, ma costituisce allo stesso tempo per il credente una comodità di poter pagare la *zakat* da casa "con un clic" e la garanzia che l'intento pio verrà mantenuto e rispettato.

RePEc Archive, 3, 2019, p. 29.

²⁵ Cfr. l'indirizzo: <https://www.dailymuslim.it/indonesia-arrivano-i-pagamenti-digitali-conformi-alla-sharia>.

²⁶ Cfr. l'indirizzo: <https://breakermag.com/sharia-meet-blockchain-where-fintech-and-devotion-combine>.

RIASSUNTO

L'eticità che caratterizza la religione islamica ed il particolare spirito solidaristico sentito e diffuso in tutta la comunità dei credenti sono caratteristiche che permeano le *ibadat*, gli atti di culto islamici, ed in particolare la *zakat* che rappresenta un fondamento del *welfare* dei moderni Stati islamici. Tuttavia, accade talvolta che l'intenzione pia dei fedeli nel donare la loro elemosina venga snaturata da condotte reprobe che indirizzano il gettito della tassa religiosa verso fini illeciti. Interviene in ausilio la tecnologia *blockchain*, che garantisce la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni finanziarie e che, quando applicata alla *zakat*, non solo rende agevole l'esecuzione del pagamento, ma garantisce il credente nella lecita destinazione delle somme donate.

PAROLE CHIAVE

Solidarietà musulmana; finanza islamica; zakat; blockchain; shari'a compliance.

ABSTRACT

Islamic ethics and solidarity among believers are characteristics that permeate *Ibadat*, islamic acts of worship, and in particular the *Zakat* that is a fundamental basis of welfare in modern Islamic States. However, it sometimes happens that the pious intention of Muslims in giving their alms is distorted by illicit conducts that directs revenues of religious tax towards illegal purposes. Blockchain technology intervenes to assist the transparency and traceability of financial transactions and, when applied to the *Zakat*, not only makes payment execution easy, but also guarantees the believer in the lawful destination of the donated amounts.

KEY WORDS

Muslim solidarity; Islamic finance; Zakat; Blockchain; Shari'a compliance.